



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BORSI"

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado di **Castagneto Carducci 57022 Donoratico (LI)**
Via Matteotti 4 - Tel. 0565/775016 Fax 0565/774345 e.mail LIIC80800C@istruzione.it – LIIC80800C@pec.istruzione.it
C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 2004;

VISTO l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 che recita: "Ai fini della validità dell'anno scolastico compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;

VISTO il D.lgs 62/2017;

VISTA la C.M. 20/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20, d'ora in poi DM n. 39;

VISTI l' art. 1, co. 6, lett. r), s), t), e art. 12, co. 1, del DPCM del 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020.

DELIBERA QUANTO SEGUE

Tutti i consigli di classe, tenuto conto dei progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza, dell'atteggiamento collaborativo dello stesso nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico, della continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, della partecipazione e buona volontà e della concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente, può non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato qualora vi siano carenze che non siano state colmate, nonostante documentati interventi di recupero, tali da compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico.

Pertanto, in presenza di insufficienze, la decisione circa l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato sarà demandata al Consiglio di classe che voterà per alzata di mano.

L'assenza di qualsiasi tipo di valutazione viene equiparata ad un'insufficienza grave.

La delibera n. 36 del 20/05/2021 è approvata a maggioranza con 78 voti favorevoli e 5 astenuti.

**Dirigente Scolastica
Dott.ssa Soldi Michela**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*